

Vol. CXXX
Nova series

2015

N. 1

MONITOR ECCLESIASTICUS

Commentarius internationalis iuris canonici

R O M A E

La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

Michele Riondino

Il 22 marzo u.s. Papa Francesco ha istituito, con il Chirografo *Minorum tutela actuosa*, la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (di seguito denominata PCTM), già preannunciata il 5 dicembre del 2013 e insediata – in via transitoria – il 22 marzo dell’anno successivo. A tutti è noto come il Pontefice, fin dalle prime battute del suo ministero petrino, abbia ribadito l’impegno della Chiesa per la tutela dei più piccoli, anche alla luce della Scrittura e del Magistero dei suoi predecessori. Tale impegno emerge, peraltro, già dalle prime righe del Chirografo, dove il Vescovo di Roma motiva la decisione di istituire una Commissione quale risposta al messaggio evangelico che pone, in modo particolare, al centro dello sviluppo umano e spirituale ogni soggetto di minore età. Al contempo, però, Papa Francesco ricorda come «*dolorosi fatti hanno imposto un profondo esame di coscienza da parte della Chiesa*» che, come ricordato da Benedetto XVI nella Lettera ai Cattolici di Irlanda del 2010 (al numero 2), aveva l’obbligo di dare risposte urgenti finalizzate ad assicurare una maggiore protezione nei confronti dei ragazzi la cui fiducia (nella Chiesa) era venuta meno a seguito di gravi crimini a loro danno che, come ribadisce il Papa Emerito, hanno provocato ferite così dolorose e inspiegabili che nessun essere umano sarà mai in grado di poter rimarginare (al numero 6).

L'impegno di Papa Francesco si inserisce, pertanto, nello sforzo portato avanti dai suoi predecessori, sebbene con caratteristiche nuove e innovative, tra cui l'istituzione della neonata PCTM. A titolo esemplificativo ricordiamo come la Santa Sede fu tra i primi soggetti di diritto internazionale ad aver sostenuto e ratificato (1990) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, di cui abbiamo celebrato il venticinquesimo anniversario, in nome del *superiore interesse del minore*, principio che trova nel secolare magistero della Chiesa una piena e responsabile accoglienza. L'invito, più volte ribadito con enfasi da Papa Francesco, a tutelare ogni persona umana e, in particolare modo, i bambini, assume qui una veste con connotati giuridici degni di nota sia per l'Ordinamento ecclesiale, sia per i sistemi giuridici extra-canonici.

Nel Chirografo istitutivo si stabilisce, quale compito specifico della Commissione, di proporre iniziative ritenute opportune e urgenti al fine di favorire una reale protezione di tutti i soggetti di minore età e di adulti vulnerabili, evitando così che gravi fatti come quelli accaduti in passato possano ripetersi. Il Pontefice raccomanda ai membri della PCTM, presieduta dal card. S. P. O'Malley, arcivescovo di Boston, di favorire in stretta collaborazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede uno speciale legame anche con le Chiese particolari per la tutela dei minorenni e delle persone particolarmente vulnerabili. Nelle prime righe del Chirografo si ribadisce, inoltre, l'importanza della cooperazione con quanti, in forma individuale o organizzata, perseguono l'obiettivo della tutela dei diritti dei minori.

Un mese dopo la firma del Chirografo il Segretario di Stato, card. Pietro Parolin, approva su mandato del Romano Pontefice lo Statuto della PCTM il quale viene presentato, dal portavoce della Sala Stampa Vaticana ai media di tutto il mondo, riscuotendo un consenso universale.

Lo Statuto, sintetico e al contempo alquanto incisivo e dettagliato soprattutto per quanto attiene alla natura e alla competenza della Commissione, è composto da sei articoli: natura e competenza (art. 1); composizione e membri (art. 2); l'assemblea plenaria (art. 3); il personale (art. 4); gruppi di lavoro (art. 5) e, infine, norme generali (art. 6). Tutti e sei gli articoli sono suddivisi, a loro volta, in diversi paragrafi e sotto-paragrafi.

L'art. 1 sancisce la personalità giuridica pubblica della PCTM (a norma del can. 116 CIC) la cui sede legale è nello Stato Città del Vaticano (par. 6) e definisce la natura consultiva di tale organo, da intendersi al servizio del Romano Pontefice; nel § 2 si ribadisce, sulla scorta di ciò che emerge nel Chirografo, che uno degli scopi principali della Commissione è quello di proporre al Santo Padre iniziative finalizzate a promuovere una reale tutela dell'infanzia favorendo una maggiore responsabilità anche da parte delle Chiese particolari. Dettagliate risultano, altresì, le disposizioni circa i rapporti con le Conferenze episcopali, le Conferenze dei Superiori Maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché con i competenti Dicasteri della Curia Romana interessati nelle materie oggetto di eventuali iniziative sottoposte al Pontefice. A norma del § 3 si dispone che, tali proposte, prima di essere presentate al Papa debbano essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei membri.

Alla composizione e ai membri della Commissione è dedicato l'art. 2 suddiviso, a sua volta, in quattro paragrafi. Nel § 1 viene stabilito in diciotto il numero massimo di membri, nominati dal Pontefice *ad triennium*, salva la possibilità di essere riconfermati. Il paragrafo successivo si sofferma sulle qualità, doti e competenze di cui devono essere portatori i membri. Infine, nei §§ 3 e 4, si sancisce che sia il Presidente, sia il Segretario (entrambi di nomina Pontificia) restano in carica per tre anni, salva riconferma da parte del Pontefice.

L'art. 3 determina che di norma, e salvo casi eccezionali, l'Assemblea plenaria si riunisce due volte all'anno, con la possibilità di una Assemblea straordinaria, su richiesta sempre dei due terzi dei membri e con il consenso del Presidente. All'inizio di ogni Assemblea plenaria si dovranno eleggere, a maggioranza assoluta dei votanti, due Membri i quali insieme al Presidente e al Segretario comporranno il cd. Comitato Agenda deputato alla guida e allo svolgimento dell'Assemblea, alla stesura dell'ordine del giorno del successivo incontro; a essi è inoltre affidata la vigilanza affinché si conservino negli archivi preposti, e in modo scrupoloso, il verbale e i materiali oggetto di trattazione e di discussione. Tali archivi, a norma di quanto disposto dall'art. 6, § 5, sono conservati all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

L'art. 4 attribuisce un particolare ruolo al Segretario il quale, oltre ad assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, dovrà favorire *collaborazioni* tra la Commissione e gli uffici deputati a promuovere la tutela dei minori da parte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Conferenze dei Superiori degli IVC-SVA, nonché con i Dicasteri e le altre Istituzioni della Curia Romana (§ 2). Si prevede, altresì, che operino ufficiali sotto il coordinamento del Segretario la cui assunzione dovrà rispettare quanto disposto dal *Regolamento Generale della Curia Romana* del 1999 (§ 5).

Degno di nota risulta, a mio avviso, l'art. 5 dove si prevede la possibilità di creare gruppi di lavoro *ad hoc* al fine di approfondire temi specifici e di particolare urgenza o attualità, da presentare all'Assemblea plenaria attraverso un Moderatore, scelto dal Presidente (§ 3). Si prevede, inoltre, che ciascun Moderatore presenti alla Commissione una lista di tre nomi, scelti tra soggetti di buona e provata fama (§ 4), per essere designati quali collaboratori del gruppo di lavoro. Tale scelta risponde agli obiettivi principali alla base della PCTM: assicurare una qualificata competenza su questioni così delicate come quelle attinenti alla tutela e alla promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'ultimo articolo dello Statuto, rubricato *Norme generali*, si sofferma su questioni pratiche legate al corretto funzionamento della Commissione; si stabilisce che siano tre le lingue utilizzate (italiano, spagnolo ed inglese) e che i membri, così come il personale ed i collaboratori, siano tenuti ad osservare il segreto d'ufficio in merito a notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del loro impiego o delle loro funzioni. Il § 6 stabilisce, infine, che le norme del presente statuto si osservino *ad experimentum* per tre anni; decorso il primo triennio si prevede, infatti, che la Commissione presenti al Romano Pontefice eventuali modifiche in vista dell'approvazione dello Statuto definitivo.